



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Ordinanza n. 78 del 23-11-2021

pubbl. n. 1087

OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - Chiusura temporanea al traffico veicolare di parte delle strade di competenza comunale in occasione delle domeniche ecologiche del 28/11/2021, 12/12/2021, 23/01/2022, 20/02/2022, 20/03/2022, 24/04/2022

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per alcuni inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero ed annuale per le polveri sottili e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopracitata procedura interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare con riferimento al superamento del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- in data 13/03/2021 è stato superato il limite per la protezione della salute umana di n. 35 giorni annui per le polveri PM10 nella stazione di Arcella;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il: *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015 posti in essere per porre rimedio alla sopracitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria. L'Accordo di Bacino Padano prevede delle misure aggiuntive rispetto a quelle indicate nei Piani Regionali, da attuare in particolare nel semestre invernale di ogni anno e modulate dal livello di allerta “verde”, ai livelli di allerta “arancio” e “rosso” laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di “Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155”, modificando la precedente zonizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Selvazzano Dentro risulta inserito nell' “IT0519 Agglomerato Padova”, che comprende anche i comuni di Padova, Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Montebelluna Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 (BUR n. 36 del 12 marzo 2021) che ha approvato, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 e vista la pendente procedura sanzionatoria, il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria che comprende specifiche limitazioni del traffico dal 1° ottobre al 30 aprile e, nel medesimo periodo, domeniche ecologiche con ulteriori restrizioni al traffico;
- le indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito degli incontri del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) di Padova del 24/03/2021, 04/08/2021, 09/09/2021 e del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 12/04/2021 e 24/06/2021, relativamente alle misure straordinarie e alla loro quanto più omogenea ed efficace applicazione nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che ha formulato alcuni chiarimenti operativi inerenti l'applicazione delle azioni indicate nella D.G.R.V. n. 238/2021, con riferimento agli interventi di limitazione alla circolazione stradale dei veicoli, anche in occasione delle domeniche ecologiche.

VISTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della

Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali.

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO, in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, dare attuazione alle misure previste dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure:

- prevedendo nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 domeniche ecologiche nei giorni: 28/11/2021, 12/12/2021, 23/01/2022, 20/02/2022, 20/03/2022, 24/04/2022; le date, la cui individuazione era lasciata alla discrezione dei Comuni;
- istituendo nelle suddette date il divieto di circolazione nelle aree con maggiore densità abitativa, dalle ore 10:00 alle 18:00, ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati;
- stabilendo che nelle suddette domeniche ecologiche, nelle aree con maggiore densità abitativa, vige quanto disposto dalla presente ordinanza mentre nel restante territorio comunale, vige quanto previsto dall'ordinanza sindacale n. 70 del 7/10/2021;

VISTI ALTRESI':

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. 5, 6, 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'Ordinanza sindacale n. 70 del 7/10/2021;

ORDINA

1. **il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore endotermico** (motori a combustione e ibridi):
 - a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
 - b) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

nella fascia oraria 10:00 – 18:00, nelle domeniche: 28/11/2021, 12/12/2021, 23/01/2022, 20/02/2022, 20/03/2022, 24/04/2022, all'interno del territorio comunale delle seguenti strade di competenza comunale: via Abbazia, via Aleardi, via Ancona, via Aosta, via Aquileia, via Ariosto, via Asiago, via F.lli Bandiera, via Baracca, via Barelli Armida, via Bassano del Grappa, vicolo Bassetto, via Battisti, via Bellini, via Bixio, via Boiardo, via Bologna, via Bolsena, via Botticelli, via Bracciano, via Buccari, via Buonarroto, via Caboto, via Cadamosto, via Caldaro, via Caldonazzo, via Campania, via Canaletto, via Caravaggio, via Carducci, via Carnaro, via Carnia, via Carso, via Cavour, via Cefalonia, via Cesarotti, via Cimabue, via Claricini De Piazza, via Collodi, via Combattenti per l'Italia, Via Cortese Placido, via Curiel, via Da Verrazzano Giovanni, via Da Vinci, via De Amicis, via De Gama, via F.lli De Gasperi, via De Sanctis, via Deledda, via Santorre di Santarosa, via Diaz, via Donatello, via Egeo, via Europa, via Fiume, via Forzatè G.B., via Friuli, via Garda, via Garibaldi, via Genova, via Gioberti, via dei Giochi Olimpici, via Giotto, via Giovanni XXIII, via Gorizia, via Gozzi, via Indipendenza, via Isonzo, via Istria, via La Pira G., via La Marmora, via Leoni C., via Leopardi, via Levico, via Lombardia, via Maestri del Lavoro, via Magellano, via Mameli, via Marchesi C., via Mascagni, via Mazzini, via Meneghetti, via Menotti, Via dei Mille, via Misurina, via Molini, via Molise, via Monache, via Monte Cengio, via Monte Cimone, via Monte Civetta, via Monte Nero, via Monte Ortigara, via Monte Solarolo, via Montello, via Moravia, via Nievo, via 8 Ottobre 2001, via Palermo, via Pasubio, via Pellico, via Petrarca, via Piemonte, via Pierobon, via Pighin, via Pisacane, via Pola, via Postumia, via Puccini, via Puglia, via IV Novembre, via Raffaello, via Redipuglia, via Reni G., via Respighi, via Rodi, via Rossini, via Rovereto, via Rovigno, via Rubano, via Sabotino, via San Bartolomeo, via San Francesco, via San Massimo, via San Matteo, via San Paolo, via San Pietro, via San Pio X, via Sant'Alessandro, via Sant'Andrea, via Sant'Anna, via Sant'Agata, via Sant'Elena, via Sant'Irene, via Santa Agnese, via Santa Amelia, via Santa Barbara, via Santa Bertilla, via Santa Caterina, via Santa Cecilia, via Santa Chiara, via Santa Elisabetta, via Santa Giustina, via Santa Lucia, via Santa Maria di Quarta, via Santa Marta, via Santa Monica, via Santa Rita, via Santa Tecla, via Santa Teresa, via Sarneola, via Spalato, via Svevo, via Tagliamento, via Tasso, via Tiepolo, via Timavo, via Tintoretto, via Torino, via Toti, via Trasimeno, via Trentino, via Trento, via Trieste, via Tripoli, via Turchia, via Udine, via Ungaretti, via Vasari G., via Vecellio, via Veneto, via Venezia, via XXIV Maggio, via XXV Aprile, via Verdi, via Verga, via Veronese, via Vicenza, via Vivaldi, via Zara, vicolo Zara;

(si allega alla presente ordinanza una planimetria (ALLEGATO 1) con evidenziate in rosso le strade di competenza comunale non soggette alla limitazione di traffico della presente ordinanza)

2. l'esenzione dal divieto di cui al punto 1 delle seguenti categorie di veicoli a motore:
 - a) veicoli provvisti di motore esclusivamente elettrico;
 - b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, autovetture del servizio "Car-Sharing";
 - c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di

- isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio (ALLEGATO 2);
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - g) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile;
 - h) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
 - i) veicoli delle associazioni impegnate nell'organizzazione dei vari eventi all'interno dell'area di cui al precedente punto 1, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette allo svolgimento degli stessi, muniti di titolo autorizzatorio (ALLEGATO 2);
 - j) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio (ALLEGATO 2) del lavoratore;
 - k) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
 - l) veicoli utilizzati per recarsi a cerimonie nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, anniversario di matrimonio, muniti di titolo autorizzatorio (ALLEGATO 2), limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
 - m) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (compresa l'effettuazione di test antigenico (rapido), test molecolare, test sierologico tradizionale o rapido per la ricerca del Covid19), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio (ALLEGATO 2);
 - n) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio (ALLEGATO 2);
 - o) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio (ALLEGATO 2);
 - p) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti, muniti di chiara identificazione della società sportiva e di titolo autorizzatorio;
- ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio (ALLEGATO 2)" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio (ALLEGATO 2)" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente

dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;

3. per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore SUAP-AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA, anche sulla scorta di eventuali pareri dei Settori competenti;
4. la sospensione temporanea nelle domeniche: 28/11/2021, 12/12/2021, 23/01/2022, 20/02/2022, 20/03/2022, 24/04/2022 e nel territorio incluso nella presente ordinanza (punto 1), delle eventuali ordinanze, o parti di esse, ed in particolare dell'Ordinanza sindacale n. 70 del 07/10/2021, in contrasto con il presente provvedimento;
5. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
7. al Settore SUAP, Ambiente, Edilizia Privata del Comune di Selvazzano Dentro di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con l'applicazione della segnaletica regolamentare e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore SUAP, Ambiente, Edilizia Privata del Comune di Selvazzano Dentro.

**IL SINDACO
ROSSI GIOVANNA**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)